

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0215/2003

13 giugno 2003

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(COM(2003) 114 – C5-0125/2003 – 2003/0050(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Generoso Andria

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 24 marzo 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 107, paragrafo 6 del trattato CE, sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (COM(2003) 114 – 2003/0050(CNS)).

Nella seduta del 27 marzo 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i problemi economici e monetari, per l'esame di merito (C5-0125/2003).

Nella riunione del 9 aprile 2003, la commissione aveva nominato relatore Generoso Andria.

Nelle riunioni del 20 marzo 2003 e del 12 giugno 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione [Christa Randzio-Plath](#) (presidente), [José Manuel García-Margallo y Marfil](#) e [Philippe A.R. Herzog](#) (vicepresidenti), Generoso Andria (relatore), [Pervenche Berès](#), [Roberto Felice Bigliardo](#), [Hans Blokland](#), [Jean-Louis Bourlanges](#) (in sostituzione di [Renato Brunetta](#)), [Benedetto Della Vedova](#), [Bert Doorn](#) (in sostituzione di [Mónica Ridruejo](#)), [Manuel António dos Santos](#) (in sostituzione di [Fernando Pérez Royo](#)), [Harald Ettl](#) (in sostituzione di [Hans Udo Bullmann](#)), [Ingo Friedrich](#), [Carles-Alfred Gasòliba i Böhm](#), [Robert Goebbels](#), [Lisbeth Grönfeldt Bergman](#), [Mary Honeyball](#), [Christopher Huhne](#), [Elisabeth Jeggle](#) (in sostituzione di [Hans-Peter Mayer](#), a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), [Othmar Karas](#), [Piia-Noora Kauppi](#), [Christoph Werner Konrad](#), [Werner Langen](#) (in sostituzione di [Jonathan Evans](#)), [Thomas Mann](#) (in sostituzione di [John Purvis](#)), [Astrid Lulling](#), [Bill Miller](#) (in sostituzione di [Bruno Trentin](#), a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), [Alexander Radwan](#), [Bernhard Rapkay](#), [Karin Riis-Jørgensen](#), [Martine Roure](#) (in sostituzione di [David W. Martin](#), a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), [Olle Schmidt](#), [Helena Torres Marques](#), [Ieke van den Burg](#) (in sostituzione di [Giorgos Katiforis](#)) e [Theresa Villiers](#)..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), ... et

La relazione è stata depositata il 13 giugno 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (COM(2003) 114 – C5-0125/2003 – 2003/0050(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 114)¹,
 - visto il parere della Banca centrale europea (BCE(2003) 5)²,
 - visto l'articolo 29 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) allegato al Trattato,
 - visto l'articolo 107, paragrafo 6, del trattato CE, stando al quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0125/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0215/2003),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² GU C 102 del 29.4.2003, pag. 11.

MOTIVAZIONE

1 - Considerazioni generali sul capitale della BCE

L'obiettivo principale del capitale della BCE è quello di fornire alla Banca una riserva destinata a far fronte ad eventuali perdite. A norma dell'articolo 28 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), il capitale sottoscritto della BCE ammonta a 5 miliardi di euro. Soltanto le banche centrali nazionali (BCN) del SEBC sono autorizzate a sottoscrivere e a detenere il capitale della BCE.

La sottoscrizione del capitale si effettua secondo uno schema determinato a norma dell'articolo 29 dello statuto: ad ogni banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione uguale alla somma del 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione dell'SEBC e del 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

L'attuale schema di sottoscrizione è il risultato della decisione adottata il 9 giugno 1998 (e riveduta nel dicembre dello stesso anno) dal consiglio dei governatori della BCE e della decisione adottata il 5 giugno 1998 dal Consiglio che stabilisce i dati relativi alla popolazione e al PIL. Lo schema attribuisce a ogni BCN le ponderazioni seguenti, in ordine decrescente: Deutsche Bundesbank 24,4935 %, Banque de France 16,8337 %, Banca d'Italia 14,8950 %, Bank of England 14,6811 %, Banco de España 8,8935 %, De Nederlandsche Bank 4,2780 %, Banque Nationale de Belgique 2,8658 %, Sveriges Riksbank 2,6537 %, Österreichische Nationalbank 2,3594 %, Bank of Greece 2,0564 %, Banco de Portugal 1,9232 %, Danmarks Nationalbank 1,6709 %, Suomen Pankki 1,397 %, Central Bank of Ireland 0,8496 %, Banque centrale du Luxembourg 0,1492 %.

Alla fine del 2002 il capitale sottoscritto e liberato della BCE ammontava a 4.097.229.250 di euro. Soltanto le BCN della zona euro hanno liberato totalmente la propria sottoscrizione; il totale delle sottoscrizioni ammontava a 4.049.715.000 di euro, ovvero all'80,9943 % del capitale sottoscritto e al 98,84 % del capitale liberato.

Le sottoscrizioni del capitale della BCE liberate dalle BCN fuori zona euro rappresentano soltanto il 5% dell'importo che sarebbe stato richiesto se i rispettivi paesi avessero aderito all'Unione monetaria. Alla fine del 2002 le sottoscrizioni ammontavano a 47.514.250 di euro, ovvero all'1,16% del capitale liberato. Tali importi rappresentano il contributo ai costi di funzionamento della BCE e sono in relazione con le missioni compiute a favore delle BCN fuori zona euro. A norma dell'articolo 48 dello statuto, le BCN fuori zona euro non sono tenute, in quanto non aderiscono all'eurosistema, a liberare le proprie sottoscrizioni del capitale oltre i montanti già decisi. Esse non hanno alcun diritto sui benefici distribuibili della BCE (articolo 43 dello statuto), né sono tenute a finanziarne le perdite. Qualora uno Stato membro dell'Unione europea non partecipi all'eurosistema decida di adottare la moneta comune, la sua BCN deve procedere al versamento del saldo (95%) del proprio contributo al capitale della BCE, come avvenuto nel caso della Banca di Grecia nel gennaio 2001 (in applicazione dell'articolo 49 dello statuto).

Lo schema di sottoscrizione definito per determinare la quota di ciascuna BCN nel capitale della BCE comporta altre conseguenze: determina, per ogni BCN dell'eurosistema, la rispettiva quota ai fini del trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta (articolo 30, paragrafo 2, dello statuto), la ponderazione dei voti per tutte le decisioni che devono essere prese dal direttorio della BCE con voto ponderato (nei casi elencati all'articolo 10, paragrafo 3, dello statuto) e la ripartizione del reddito monetario del SEBC tra le BCN dell'eurosistema (articolo 32, paragrafo 5, dello statuto; la ripartizione viene effettuata proporzionalmente alle loro quote liberate nel capitale della BCE).

La BCE si sforza di gestire i propri fondi (capitale e fondi di riserva) in modo da generare redditi superiori al tasso medio ponderato di aggiudicazione delle operazioni principali di rifinanziamento della BCE a lungo termine.

2 – Un nuovo sistema permanente e automatico di calcolo dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

L'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto del SEBC prevede, per ogni BCN, un adeguamento quinquennale dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE, onde tenere conto dell'evoluzione dei dati concernenti la popolazione e il PIL. Il primo calcolo dello schema di sottoscrizione ha avuto luogo nel giugno 1998 ed è entrato in vigore nel gennaio 1999, pertanto è necessario un primo adeguamento i cui risultati entrino in vigore il 1° gennaio 2004.

I dati statistici utilizzati per determinare lo schema di sottoscrizione sono stati stabiliti nella decisione adottata dal Consiglio il 5 giugno 1998, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto. Tale decisione si limitava a stabilire le norme per determinare lo schema di sottoscrizione iniziale, senza prevederne adeguamenti ulteriori. La decisione, adottata in base al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC 79), non poteva ancora integrare le ultime modifiche apportate alla metodologia statistica dal regolamento n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea (SEC 95).

Si impone pertanto una nuova decisione che ridefinisca il metodo e i dati statistici da utilizzarsi per il prossimo adeguamento del sistema di sottoscrizione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, ma che tenga altresì conto delle modifiche verificatesi nella metodologia statistica. La decisione deve innanzitutto consentire di stabilire un sistema permanente e automatico di adeguamento dello schema di sottoscrizione: a tal fine la proposta della Commissione prevede le modalità degli adeguamenti ulteriori dello schema, sia nel caso dell'obbligo di adeguamento quinquennale che in quello di una decisione di ampliamento. In realtà, quando un nuovo Stato aderisce all'Unione europea, la sua BCN entra a far parte del SEBC e diviene sottoscrittrice e detentrica del capitale della BCE. All'atto di un allargamento, occorre adeguare anche lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

La coerenza e la comparabilità della metodologia utilizzata e dei dati trasmessi alla Commissione sono assicurate dal fatto che le definizioni e i dati relativi alla popolazione e al PIL sono quelli che risultano dall'applicazione del regolamento SEC 95. I dati relativi alla popolazione devono rappresentare la media della popolazione totale nell'arco di un anno. Il

PIL è espresso in moneta nazionale, il che, per gli anni anteriori al 1999 o per i paesi dell'Unione fuori della zona euro, implica la definizione di un tasso di cambio annuale, definito come la media aritmetica dei tassi di cambio giornalieri di tutti i giorni lavorativi dell'anno civile in questione. La fornitura di dati conformi al SEC 95 alla Commissione implica che i paesi candidati all'adesione abbiano adottato tale metodologia, parte dell'acquis comunitario, al più tardi al momento dell'adesione. A garanzia che tutti i dati utilizzati siano validi, la Commissione convalida i dati sulla popolazione e sul PIL, previa consultazione dei comitati del programma statistico competenti in materia.

Nel caso dell'adeguamento quinquennale, l'aggiornamento dello schema di sottoscrizione avviene in base ai dati sulla popolazione disponibili per il penultimo anno prima di quello in cui si effettua l'adeguamento dello schema e, nel caso del PIL, in base ai dati disponibili per gli ultimi cinque anni che precedevano il penultimo anno prima di quello in cui si effettua l'adeguamento dello schema. La proposta mantiene la soluzione presa in considerazione per il primo calcolo; di conseguenza, lo schema applicabile nel 2004 utilizzerà i dati del 2001 per la popolazione e quelli del periodo 1996-2000 per il PIL.

Nel caso di un adeguamento dovuto a un ampliamento, la Commissione propone di mantenere, per i dati statistici relativi alla popolazione e al PIL, i medesimi periodi di riferimento utilizzati per l'ultimo adeguamento quinquennale dello schema. Di conseguenza, per gli ampliamenti che avranno luogo prima del 1° gennaio 2009, i dati statistici di riferimento saranno quelli del 2001, per la popolazione, e del periodo 1996-2000, per il PIL. Se da un lato tale scelta presenta l'inconveniente di un adeguamento dello schema di sottoscrizione in base a dati relativamente vecchi, dall'altro presenta il vantaggio essenziale di semplificare la procedura.

Poiché l'ampliamento dell'Unione europea non sarà ancora effettivo alla data del 1° gennaio 2004, lo schema risultante dalla nuova decisione del Consiglio si applicherà inizialmente alle quindici BCN attuali. Le conseguenze di tale nuovo schema dovrebbero limitarsi ad adeguamenti di scarsa entità, a livello delle quote di capitale liberate detenute dalle BCN, con un importo costante del capitale sottoscritto e liberato della BCE.

Sarà pertanto necessario ricalcolare un nuovo schema di sottoscrizione subito dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004. Tale nuovo calcolo si tradurrà in un aumento del capitale sottoscritto e liberato della BCE. In realtà, se l'importo sottoscritto del capitale della BCE resterà costante, l'aumento delle BCN che non sono membri dell'eurosistema dovrebbe tradursi in una diminuzione dell'importo globale del capitale liberato della BCE, nella misura in cui le BCN degli Stati membri che non hanno adottato l'euro devono liberare unicamente il 5% del capitale sottoscritto. Onde evitare che l'ampliamento si traduca automaticamente in tale diminuzione del capitale liberato della BCE, nel novembre del 2002 il Consiglio Ecofin ha adottato le conclusioni che raccomandano l'aggiunta, mediante il Trattato di adesione, di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 49 dello statuto. Tale nuovo paragrafo stabilisce che il capitale sottoscritto della BCE sarà aumentato in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri. Gli aumenti saranno automatici e proporzionali all'entità delle BCN dei nuovi Stati membri nello schema di sottoscrizione modificato, in modo da mantenere immutati gli importi attualmente liberati della BCE.